



LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998 n. 12

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/04/1998 n. 6

Disposizione in materia di inquinamento acustico

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

FINALITA'

Articolo 1

(Scopo della legge)

1. La presente legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

CAPO II

COMPETENZE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta:

a) approvare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei piani di risanamento comunali di cui all'articolo 10 ed in ordine di priorità secondo i criteri di cui all'allegato A della legge, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, in base alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato;

b) stabilire i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995, tenuto conto dei contenuti del piano territoriale di coordinamento paesistico di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento).

2. Spetta alla Giunta regionale:

- a) definire criteri in base ai quali i Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui all'articolo 2, comma 1 della l. 447/1995;
- b) definire procedure ed eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7 della l. 447/1995, per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni, dei piani di risanamento acustico;
- c) stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- d) stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4 della l. 447/1995;
- e) curare il coordinamento fra la banca dati del rumore a livello provinciale ed i sistemi informativi dell'ambiente, regionale e nazionale;
- f) aggiornare i criteri di priorità di cui all'allegato A della legge;
- g) stabilire i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 della l. 447/1995 nonché della documentazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- h) procedere al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e adeguare le relative procedure e modalità;
- i) approvare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche per l'attuazione della presente legge;
- l) definire gli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee.

3. La Giunta regionale provvede in ordine agli atti di cui alla lettera a) del comma 1 e alle lettere a), b), g), i), l) del comma 2, previo parere del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni; relativamente alla adozione degli atti di cui alla lettera g) del comma 2, acquisisce altresì il parere del Comitato tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale istituito con la legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

1. La Giunta regionale provvede in ordine agli atti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2, sulla base del contenuto dei decreti attuativi di cui all'articolo 3 della l. 447/1995.

Articolo 3

(Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale)

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della l. 447/1995, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria per i tecnici residenti nel proprio territorio.
3. Il tecnico competente in acustica ambientale redige e sottoscrive tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla presente legge, da presentarsi agli Enti competenti.

1. Ai dipendenti regionali che partecipano alla Commissione istituita con deliberazione del Consiglio regionale 18 giugno 1996 n. 57 (disposizioni per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447), qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli Enti strumentali della Regione), e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in Sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)), spettano i compensi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge.

Articolo 4

(Competenze della Provincia)

1. Spetta alla Provincia:

- a) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti ed alla valutazione dell'inquinamento acustico al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti nel territorio;
- b) creare e tenere aggiornata una banca dati rumore dell'intero territorio provinciale integrata nel sistema informativo regionale ambientale;
- c) trasmettere ai Comuni interessati i dati censiti;
- d) approvare la classificazione acustica del territorio comunale nonché i piani di risanamento dei Comuni;
- e) realizzare e gestire i sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico su tutto il territorio provinciale;
- f) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più Comuni della circoscrizione provinciale.

2. La Provincia esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), ed f) utilizzando, quale supporto tecnico, le strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure).

Articolo 5

(Città metropolitana)

1. Per il territorio di competenza sono attribuite alla Città metropolitana, ove costituita, le funzioni assegnate alla Provincia dalla presente legge.

Articolo 6

(Competenze del Comune)

1. Spetta al Comune:

- a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, anche delegando tale funzione alla Comunità Montana di appartenenza, e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Provincia per l'approvazione, nonché adottare regolamenti per l'attuazione delle discipline statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con

la classificazione di cui alla lettera a), anche tramite l'inserimento della classificazione acustica nello studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale);

c) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, il piano di risanamento di cui all'articolo 10;

d) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 11 ed i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995, avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ARPAL per la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica degli interventi previsti;

e) adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l. 447/1995;

f) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 14, comma 2 della l. 447/1995 utilizzando, mediante apposita convenzione, il supporto tecnico delle strutture dell'ARPAL in caso di carenza di attrezzatura e di personale, nonché le funzioni volte a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali di disciplina del rumore previsti dalla presente legge;

g) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso.

h) controllare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ed, in particolare, all'atto del rilascio di:

1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;

3) provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

2. I rapporti convenzionali con l'ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della l.r. 39/1995.

3. I Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

4. I Comuni possono eseguire campagne di misura del rumore nel rispetto delle vigenti tecniche di rilevamento. In tal caso l'attività dei Comuni deve essere coordinata con l'attività della Provincia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

1. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 7, comma 5 della l. 447/1995.

Articolo 7

(Classificazione acustica)

1. La classificazione acustica è adottata dal Comune tenuto conto dell'assetto urbanistico del territorio, attraverso l'individuazione di zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche ed è trasmessa alla Provincia che l'approva entro centoventi giorni.

2. E' fatto divieto di prevedere la contiguità di aree anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui limiti

di accettabilità del rumore si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente.

3. La Provincia o, d'intesa, le Province competenti per territorio, sentiti i Comuni, provvedono, in caso di mancato accordo, alla redazione delle classificazioni acustiche tra Comuni confinanti.

4. Eventuali modificazioni alla classificazione acustica del territorio comunale sono trasmesse dal Comune, entro sessanta giorni dalla loro adozione, alla Provincia, che le approva entro novanta giorni.

1. Gli atti relativi alla classificazione acustica del territorio comunale ed alle modificazioni della stessa sono depositati, dopo l'approvazione della Provincia, presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico. Il Comune provvede a darne pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Articolo 8

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato adempimento delle Province e dei Comuni a quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 4, dall'articolo 10, commi 2 e 4 e dall'articolo 17 comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 45 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Articolo 9

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia interessata ed il Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Articolo 10

(Piani di risanamento comunali)

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera g) della l. 447/1995 o qualora, nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, i Comuni adottano i piani di risanamento acustico coordinandoli con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, con i piani regionali vigenti in materia di ambiente e con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. I piani di risanamento sono adottati dal Consiglio comunale, entro dodici mesi dalla approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica di cui all'articolo 7. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della l. 447/1995 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati al Comune competente da società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995.

3. I piani devono indicare:

- a) la tipologia e l'entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili, preferibilmente individuate con apposita campagna di rilevamento;
- b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
- c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore;
- d) le priorità, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;
- e) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari relativamente agli interventi di competenza comunale;
- f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I Comuni trasmettono i piani di risanamento, entro sessanta giorni dalla adozione, alla Provincia che li approva entro centoventi giorni. Decorso tale termine, i piani si intendono, comunque, approvati. Successivamente alla approvazione, la Provincia trasmette entro sessanta giorni i piani alla Regione per gli adempimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

CAPO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITA' PUBBLICHE O PRIVATE

Articolo 11

(Piano di risanamento delle imprese)

1. Le imprese devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'articolo 2, comma 1 della l. 447/1995.
2. In caso di esito negativo, le imprese devono presentare, entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, apposito piano di risanamento. Il piano di risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica con indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi.
3. Il piano di risanamento di cui al comma 2, corredato di idonea documentazione tecnica e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione.
5. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.
 1. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^o marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4 della l. 447/1995.

Articolo 12

(Attività all'aperto)

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività

di pulizia di spazi verdi privati, non possono superare i valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1 della l. 447/1995.

2. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i Comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione di tali attività.

3. Le deroghe non sono ammissibili per impianti di compattamento di rifiuti solidi urbani installati in modo permanente.

4. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, possono essere disciplinate con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

5. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 4, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.

Articolo 13

(Attività temporanee)

1. Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della l. 447/1995 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

2. Il Comune può concedere autorizzazioni in deroga, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo, comunque, che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre l'inquinamento acustico.

3. Il Comune può individuare ed autorizzare con procedure semplificate determinate attività il cui livello di emissioni sonore sia desumibile dal tipo di lavorazione e dai macchinari utilizzati.

4. Il Comune può esentare dall'obbligo di autorizzazione di cui al comma 1 particolari attività di natura occasionale o di limitata durata.

Articolo 14

(Unità Sanitarie Locali)

1. Gli enti locali possono avvalersi, se del caso, dell'apporto delle Unità Sanitarie Locali per gli aspetti di carattere igienico-sanitario connessi alle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Articolo 15

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della l. 447/1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della l. 447/1995;

b) pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per il reiterato superamento dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della l. 447/1995;

c) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per la mancata presentazione del piano

di risanamento acustico di cui all'articolo 11 o per il mancato adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui all'articolo 11, comma 5;

d) pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000 per il superamento dei limiti dei regolamenti comunali adottati o adeguati in base agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) salve le deroghe autorizzate dal Comune competente.

2. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ed alle funzioni conseguenti il mancato pagamento in misura ridotta ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati) provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze: la Provincia per le infrazioni di cui alla lettera b), il Comune per le infrazioni di cui alle lettere b), c) e d).

3. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della l. 447/1995 e comma 1, lettera a) del presente articolo provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, la Provincia o il Comune che, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 10, trattengono il 30 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle relative sanzioni.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazioni alla presente legge ed ai regolamenti attuativi comunali sono destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Articolo 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 0680 "Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi e monitoraggio anche in relazione all'attuazione del progetto ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
- 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17

(Norma transitoria)

1. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto alla classificazione acustica si applicano i valori limite di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.)
2. I Comuni che non hanno adempiuto alla classificazione acustica del proprio territorio adottano i relativi atti entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Nei successivi centoventi giorni la Provincia approva gli atti dei Comuni.
3. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono fatte salve, per quanto non in contrasto con la presente legge e con i vigenti decreti di attuazione della l. 447/1995, le prescrizioni tecniche di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1977/1995.
 1. Fino all'emanazione dell'atto statale di indirizzo e coordinamento riguardante la figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della l. 447/1995, la Regione procede al riconoscimento dei tecnici competenti secondo le modalità rispettivamente stabilite con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1996 n. 238 e con deliberazione del Consiglio regionale 57/1996. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato, a parità di titoli e requisiti, al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

2.

Articolo 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 4 luglio 1994 n. 31 (indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria

Data a Genova, addì 20 marzo 1998

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1998

___Num:0012

___Boll__Uff__Num:6

___Boll__Uff__Anno:1998